

## L'ACCORDO VA ANNULLATO<sup>1</sup>

D. Professore, Lei va sostenendo da qualche tempo tesi sull'Europa e sull'euro, molto nette, rimaste sin qui isolate, ma che cominciano a far presa. Ce le vuole sintetizzare?

R. Il TUE (Maastricht), le cui norme sono state riprodotte dai successivi Trattati di Amsterdam e di Lisbona, assegnava all'Unione europea l'obiettivo di uno "sviluppo armonioso, sostenibile ed equilibrato, una crescita non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri".

Fissato l'obiettivo della crescita, il compito di promuoverla è stato attribuito agli Stati membri, che vi avrebbero provveduto con le proprie politiche economiche e con il potere di indebitarsi nei limiti dei c.d. parametri di Maastricht. L'Unione si sarebbe limitata a coordinare le politiche economiche degli Stati con direttive di massima, da adottarsi con raccomandazioni, atti non vincolanti.

L'obbligo di provvedere alla crescita sarebbe scattato per gli Stati che avrebbero adottato l'euro quale moneta comune a partire dal 1.1.1999.

D. Cosa è avvenuto a quella data?

R. E' stata lanciata la nuova moneta, l'euro, con una disciplina diversa da quella del Trattato, introdotta con un regolamento, il n. 1466/97, atto assolutamente privo della capacità di modificare un Trattato multilaterale, ratificato da tutti gli Stati membri.

---

<sup>1</sup> INTERVISTA PUBBLICA SU MILANO FINANZA IL 4.1.2014

D. Quali le differenze tra le due discipline?

R. La disciplina dettata dal TUE e confermata dai due Trattati di Amsterdam e di Lisbona, era finalizzata all'obiettivo della crescita, ne affidava il compito agli Stati membri e attribuiva a questo effetto agli Stati membri due "poteri", quello di avere ciascuno una propria politica economica, estesa a tutti gli aspetti della economia diversi dalla moneta, e di indebitarsi entro i limiti dei parametri, da applicarsi in conformità a criteri vincolanti, stabiliti dall'art. 104 c) TUE, n. 126 TFUE (Lisbona). Il regolamento ha cancellato i due poteri ed ha cancellato l'"obiettivo" della crescita. Ha imposto in sostituzione un "risultato" e due obblighi, quello di realizzare il pareggio del bilancio a medio termine e quello di pervenirvi attenendosi ad un programma stabilito Paese per Paese dagli organi dell'Unione.

D. Quali sono state le conseguenze di queste sostituzioni?

R. La prima conseguenza è che dal 1.1.1999 è iniziata una depressione sempre più diffusa e crescente. Il numero dei disoccupati, delle imprese che hanno chiuso i battenti, la interruzione nella esecuzione delle opere pubbliche, il disfacimento delle infrastrutture, la confusione generale ne sono terribili testimonianze. Altrettanto gravi sono le conseguenze di carattere istituzionale. La democrazia consiste nel potere dei cittadini di influire con l'esercizio del voto e a mezzo dei partiti sugli indirizzi politici alle cui applicazioni dovranno soggiacere. Cancellando i poteri degli Stati di avere una propria politica economica o di indebitarsi, si elimina il presupposto della democrazia. Si producono danni la cui responsabilità va fatta risalire agli obblighi imposti sia agli Stati, che agli organi dell'Unione.

D. Lei ha più volte dichiarato di non volere indicare i nomi dei responsabili, ad evitare che decisioni già di per sé delicate siano alimentate da risentimenti personali.

R. E' vero. Ma sono trascorsi due mesi e più da quando la questione è stata sollevata. I nomi dei responsabili sono diventati un segreto di Pulcinella. Responsabili sono i componenti della Commissione Santer, in carica sia alla data in cui il regolamento 1466/97 fu proposto, sia in quella in cui fu definitivamente adottato. I componenti erano allora 20, di cui due italiani, Mario Monti, con competenze inerenti alla materia, ed Emma Bonino, in posizione decentrata. Vanno aggiunti i Ministri, con poteri di rappresentanza dei rispettivi Stati, che parteciparono ai Consigli europei che approvarono la proposta iniziale e poi la adozione definitiva del regolamento. Anche i membri della Commissione che si insediò il 16 settembre 1999 non possono tenersi esenti da responsabilità. E' impensabile che non si rendessero conto che applicavano norme che contrastavano nettamente con i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, quindi del tutto illegali.

D. Potrebbero ritenersi responsabili anche titolari attuali di organi costituzionali e politici?

R. E' una domanda opportuna e pertinente. La risposta eviterà confusione e danni. I titolari degli organi costituzionali, nel sistema della nostra Costituzione, hanno ciascuno competenze specifiche. Il Presidente della Repubblica non ha responsabilità dirette in materia economica e monetaria. In questi settori deve vigilare, attenendosi però alle determinazioni degli organi competenti, cioè del Presidente del Consiglio e del Ministro del Tesoro. Il Presidente Napolitano il 12 novembre 2011 accettò le dimissioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, nominò

senatore il prof. Mario Monti e gli conferì l'incarico di costituire il nuovo Governo. Gli organi competenti, alle cui indicazioni avrebbero dovuto attenersi, erano il prof. Tremonti, Ministro del Tesoro del governo uscente, e lo stesso prof. Monti, quale incaricato ad assumere la Presidenza del Consiglio ed anche nuovo Ministro del Tesoro.

D. Ma non può ritenersi che tutto sia cambiato ora che la questione già da circa due mesi è stata sollevata?

R. Sarebbe corretto che il Presidente della Repubblica, quando ne venisse a conoscenza, ne investa il Presidente del Consiglio ed il Ministro del Tesoro, chiedendo che la questione venga chiarita in modo sollecito, con prudenza e con chiarezza, assumendosene la responsabilità della risposta.

D. Come Lei giudica la riforma costituzionale dell'art. 81 Cost.?

R. Dal Fiscal Compact, come ho avuto modo di chiarire in molte occasioni, si può del tutto prescindere. Stabilisce esso stesso di applicarsi solo nei limiti i cui sia conforme ai Trattati europei. Non è conforme al TUE, ad Amsterdam, a Lisbona. Quindi non si applica.

Quanto all'art. 81, il nuovo testo, è stato redatto con molta saggezza. L'indebitamento è consentito al "verificarsi di eventi eccezionali". E' tale l'imposizione surrettizia ed illegale del vincolo del pareggio del bilancio a medio termine,

di cui gli Stati non sono responsabili e che ha prodotto danni imprevedibili. L'art. 81, nella edizione attuale, corrisponde all'emendamento dell'art. 104 c) TUE, proposto dalla delegazione italiana, ed approvato all'unanimità dagli altri Stati.

D. Quale decano dei costituzionalisti italiani ha qualche suggerimento da aggiungere?

R. Si imporrebbe la massima prudenza nell'introdurre nuove leggi e modifiche costituzionali. La sentenza della Corte, dichiarando la incostituzionalità della legge, la priva di efficacia per il futuro, ma non la rende legittima per il passato. In ogni caso in cui la questione, anche in via derivata, possa proporsi per il passato il giudice ordinario o amministrativo non potrebbe non attenersi al sopravvenuto accertamento di incostituzionalità. Potrebbero presentarsi questioni estremamente delicate.